

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.

Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).¹

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

DPRReg. 1/4/2020, n. 055/Pres. (B.U.R. 15/4/2020, n. 16).

DGR 17/4/2020, n. 579

Vedi anche quanto disposto dall'art. 31, L.R. 6/2021 (B.U.R. 19/5/2021, S.O. n. 16) e dalla

DGR 14/5/2021, n. 750 (B.U.R. 26/5/2021, n. 21).

DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

DGR 26/1/2023, n. 122 (B.U.R. 8/2/2023, n. 6).

DGR 24/2/2023, n. 356 (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

¹ Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni

CAPO II
DISPOSIZIONI PER L'AMMISSIONE E IL TRASFERIMENTO DEI CACCIATORI ALLE RISERVE DI
CACCIA

- Art. 3 Determinazione del numero dei cacciatori
- Art. 4 Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia
- Art. 5 Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia
- Art. 6 Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali
- Art. 7 Ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie
- Art. 8 Approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento alle Riserve di caccia
- Art. 9 Adesione dei cacciatori all'associazione della Riserva di caccia
- Art. 10 Riammissione alla Riserva di caccia
- Art. 11 Aspiranti a Riserva di caccia

CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PERMESSI ANNUALI DI CACCIA E I PERMESSI ANNUALI PER
LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE

- Art. 12 Permesso annuale di caccia
- Art. 13 Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia
- Art. 14 Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia
- Art. 15 Fruizione venatoria
- Art. 16 Revoca
- Art. 16 bis Permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale
- Art. 16 ter Criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale
- Art. 16 quater Procedimento per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale
- Art. 16 quinquies Revoca del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

CAPO IV
DIRIGENTI VENATORI E CACCIATORI

- Art. 17 Elenco dei dirigenti venatori
- Art. 18 Registro dei cacciatori

Art. 19 Elenco dei cacciatori

CAPO V
DECADENZA DEI DIRIGENTI VENATORI E DEI CACCIATORI

Art. 20 Decadenza dei dirigenti venatori

Art. 21 Decadenza dei cacciatori

CAPO VI
INTERVENTO SOSTITUTIVO

Art. 22 Gestione dei Distretti venatori

Art. 23 Gestione delle Riserve di caccia

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 Disposizioni transitorie

Art. 24 bis Modifica degli allegati

Art. 25 Rinvio

Art. 26 Abrogazioni

Art. 27 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), e 40, comma 13,² della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare:

- a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;
- b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
- b bis) i criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 33, comma 2 bis, e 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6/2008;³
- c) la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei Dirigenti venatori;
- d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei cacciatori della Regione;
- e) la gestione, in via sostitutiva, dei Distretti venatori e delle associazioni delle Riserve di caccia.

2. Il presente regolamento disciplina altresì:

- a) la figura degli aspiranti soci a Riserva di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008;
- b) i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6/2008.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) annata venatoria: il periodo di tempo intercorrente dall'1 aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo;
- b) stagione venatoria: il periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo;
- c) stagione venatoria della caccia di selezione: il periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 gennaio dell'anno successivo.

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

CAPO II
DISPOSIZIONI PER L'AMMISSIONE E IL TRASFERIMENTO DEI CACCIATORI ALLE RISERVE DI
CACCIA

Art. 3
(Determinazione del numero dei cacciatori)

1. Il numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia è determinato secondo i criteri previsti dal Piano faunistico regionale⁴.

2. Il numero massimo di cacciatori ammissibili per ciascuna Riserva di caccia è determinato con provvedimento del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria⁵, di seguito denominato Servizio competente.

3. Qualora il territorio agro – silvo - pastorale della Riserva di caccia si riduca o aumenti in misura superiore al 5 per cento per l'effetto dell'istituzione o del venir meno di aree naturali protette, oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, zone di rifugio, aziende venatorie o per altre fattispecie di modifica dell'area destinata alla attività venatoria comunicate al Servizio competente, il Servizio competente provvede a rideterminare il numero massimo dei cacciatori ammissibili.

Art. 4
(Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia)^{6 7 8 9 10 11 12}

1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano un'unica domanda di ammissione per un'unica Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 32, comma 1, legge regionale 6/2008 al Servizio competente. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione a pena inammissibilità.

⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁷ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁹ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

¹⁰ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

¹¹ Vedi anche quanto disposto dalla DGR 26/1/2023, n. 122 (B.U.R. 8/2/2023, n. 6), con cui è stato approvato il termine per la presentazione delle domande di ammissione e trasferimento alle Riserve di caccia dal 1° marzo 2023 al 31 maggio 2023.

¹² Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

2. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art.32, comma 1, della legge regionale 6/2008 al Servizio competente.

3. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda per l'ammissione a una seconda Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art.32 della legge regionale 6/2008, al Servizio competente.

4. Le domande di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono presentate mediante accesso al portale dell'Amministrazione regionale, con le modalità pubblicate sul sito istituzionale.

5. La priorità di collocazione nella graduatoria della Riserva di caccia richiesta è stabilita, secondo quando previsto dagli articoli da 5, 6 e 7.

Art. 5

(Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia)

1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia, con le seguenti priorità di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:

- oa) ammessi coattivamente dal Servizio competente ad una Riserva di caccia diversa rispetto a quella di originaria collocazione che chiedono il trasferimento nel territorio su cui insisteva la Riserva di caccia d'origine;¹³
- a) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
- b) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
- c) agenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 1993, n.21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria) che chiedono l'ammissione a Riserva di caccia o¹⁴ il trasferimento dalla Riserva di caccia sul cui territorio sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;

¹³ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

¹⁴ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

- d) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
- e) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai stati ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
- f) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi a una Riserva di caccia;
- f bis) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;¹⁵
- g) residenti nella regione Friuli Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
- h) residenti nella regione Friuli Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
- i) (ABROGATA);¹⁶
- j) residenti nella regione Friuli Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
- j bis) iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione;¹⁷
- j ter) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;¹⁸
- j quater) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui non insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione;¹⁹
- j quinquies) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui non insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;²⁰
- j sexies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;²¹
- j septies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;²²

¹⁵ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

¹⁶ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

¹⁷ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

¹⁸ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

¹⁹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

²⁰ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

²¹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

²² Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

- j octies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;²³
- j nonies) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, che chiedono di essere ammessi in una seconda Riserva;²⁴
- k) non residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e richiedenti il trasferimento da altra Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
- k bis) non residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, ammessi in una Riserva di caccia e soci della stessa, richiedenti l'ammissione in una seconda Riserva di caccia della regione;²⁵
- l) (ABROGATA).²⁶

1.1 I cacciatori che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono collocati in graduatoria secondo i criteri di priorità di cui al comma 1, lettere j sexies), j septies), j octies), j nonies) e k bis) e ammessi nella seconda Riserva di caccia, qualora ci siano posti liberi, previo parere favorevole espresso anche su base nominale, dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata richiesta ai sensi dell'art.32, comma 4 della legge regionale 6/2008.²⁷

1 bis. I posti rimasti liberi successivamente all'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, dai non residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e richiedenti l'ammissione ad una Riserva di caccia, previo parere favorevole dell'Assemblea della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 12 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)²⁸. Per la determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unità inferiore.²⁹

1 ter. La domanda di trasferimento a Riserva di caccia di cui al comma 1, lettera 0a), può essere presentata dal cacciatore qualora alla data di presentazione della domanda abbia mantenuto l'ammissione alla Riserva di caccia in cui è stato collocato coattivamente dal Servizio competente.³⁰

Art. 6

²³ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

²⁴ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

²⁵ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

²⁶ Lettera abrogata da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

²⁷ Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

²⁸ Parole aggiunte da art. 2, c. 2, DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

²⁹ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³⁰ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

(Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali)

1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, con le seguenti priorità di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:
- a) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai assegnati o ammessi a una Riserva di caccia;
 - b) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
 - c) agenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 21/1993, residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale, che chiedono l'ammissione a Riserva di caccia o³¹ il trasferimento dalla Riserva di caccia nella quale sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;
 - d) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
 - d bis) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;³²
 - e) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai assegnati o ammessi a una Riserva di caccia;
 - f) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
 - g) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia nella quale chiedono il trasferimento;
 - g bis) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva.³³

1.bis I cacciatori che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono collocati in graduatoria secondo i criteri di priorità di cui al comma 1, lettere d bis) e g bis) e ammessi nella seconda Riserva di caccia, qualora ci siano posti liberi, previo parere

³¹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³² Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

³³ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

favorevole, espresso anche su base nominale, dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata richiesta ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 6/2008.³⁴

2. I posti rimasti liberi successivamente all'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, nel rispetto dei criteri di priorità indicati dall'articolo 5, comma 1, lettere da e) a j quinquies) e da j septies) a k bis) e dall'articolo 5 comma 1bis³⁵ ³⁶. Ai fini della determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unità inferiore.

Art. 7

(Ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie)

1. Nell'ambito dei criteri di priorità di cui agli articoli 5 e 6, a parità di posizione, hanno precedenza i cacciatori:

- a) inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione o il trasferimento nelle Riserve di caccia predisposte dal Servizio competente ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei punteggi maturati;
- b) che chiedono il trasferimento da una Riserva di caccia in soprannumero;
- c) residenti in un Comune capoluogo di Provincia;
- d) che presentano continuativamente domanda di ammissione o trasferimento alla stessa Riserva di caccia a decorrere dall'annata venatoria 2009/2010;
- e) trasferiti meno volte;
- f) più anziani di età anagrafica.

2. (ABROGATO).³⁷

3. Il Servizio competente attribuisce un punto per ogni anno successivo di presentazione della domanda ai sensi del comma 1, lettera d).

4. I punteggi maturati ai sensi del comma 1, lettere a) e d), sono annullati qualora:

- a) vi sia un'interruzione nella presentazione continuativa ³⁸ di domanda per l'ammissione o per il trasferimento alla stessa Riserva di caccia;
- b) il cacciatore non abbia perfezionato l'adesione all'associazione della Riserva di caccia, versando la quota associativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
- b bis) il cacciatore non abbia perfezionato l'ammissione alla Riserva di caccia, provvedendo al ritiro del tesserino regionale di caccia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a).³⁹

³⁴ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

³⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

³⁷ Comma abrogato da art. 7, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³⁸ Parole soppresse da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

5. L'ammissione alle Riserve di caccia di cacciatori in soprannumero è disposta in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 24.

Art. 8

(Approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento alle Riserve di caccia)

1. Decorso il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 6/2008⁴⁰, il Servizio competente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori in ciascuna Riserva di caccia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione e integrazione. In pendenza dei termini assegnati, il procedimento è sospeso.

3. Il procedimento è concluso entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 6/2008⁴¹. Il Servizio competente approva con propri decreti, da pubblicarsi sul sito Internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione:

- a) le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle singole Riserve di caccia;
- b) l'elenco delle domande non accolte.

3 bis Il Direttore dell'associazione Riserve di caccia comunica al Servizio competente entro il 30 giugno, per il tramite del Distretto venatorio, il parere espresso dall'Assemblea dei soci ai sensi degli articoli 5, commi 1.1 e 1 bis, 6, comma 1 bis, 11 comma 16 e 14 comma 3.⁴²

4. Il Servizio regionale competente provvede a comunicare ai cacciatori utilmente collocati nella graduatoria, ⁴³ le modalità di ammissione alla Riserva di caccia richiesta o la mancata ammissione a seguito dell'acquisizione del parere negativo espresso dall'Assemblea dei soci della Riserva di caccia per la quale viene presentata richiesta^{44, 45}

³⁹ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

⁴⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

⁴¹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

⁴² Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

⁴³ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

⁴⁴ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

⁴⁵ Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 9

(Adesione dei cacciatori all'associazione della Riserva di caccia)

1. I cacciatori ammessi alle Riserve di caccia aderiscono alla associazione della Riserva di caccia di destinazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, versando entro tale termine la quota associativa, a pena della mancata ammissione.⁴⁶

2. Il Direttore della associazione della Riserva di caccia provvede a comunicare al Servizio competente:

- a) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi e degli aspiranti soci che hanno provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di caccia con l'indicazione della data di adesione;
- b) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi e degli aspiranti soci che non hanno provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di caccia⁴⁷.

3. Il Servizio competente prende atto delle comunicazioni di cui al comma 2 e provvede alla copertura dei posti disponibili nella Riserva di caccia entro il 31 gennaio. A tal fine informa tempestivamente e comunque sino al termine del mese di febbraio, i cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per l'ammissione e il trasferimento alla Riserva di caccia.

4. I cacciatori di cui al comma 3 provvedono ad aderire all'associazione della Riserva di caccia versando la quota associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.⁴⁸

5. Il Direttore della associazione della Riserva di caccia provvede, su richiesta dei cacciatori di cui ai commi 1 e 4, all'aggiornamento dei dati del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso.

6. I cacciatori che versano la quota associativa dopo il 31 gennaio:

- a) se sono in possesso di tesserino regionale di caccia, ne richiedono l'aggiornamento entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione;
- b) se non sono in possesso del tesserino regionale di caccia, sono esonerati dal ritiro dello stesso e dal relativo aggiornamento.

Art. 10

(Riammissione alla Riserva di caccia)⁴⁹

⁴⁶ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁴⁷ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

⁴⁸ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

1. I cacciatori sono riammessi alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, a decorrere dall'annata venatoria relativamente alla quale è stata presentata la domanda di riammissione alla stessa Riserva di caccia, a prescindere dalla relativa graduatoria, nei seguenti casi:

- a) annullamento o revoca del provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente o rinnovo della licenza a seguito di provvedimento o sentenza dalla quale emerga l'estraneità del soggetto ai fatti che hanno determinato la decadenza;
- b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che ha determinato la decadenza del cacciatore, per impossibilità di ritirare il tesserino, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a);
- c) in presenza di una sentenza che annulli l'evento di decadenza nei casi previsti dall'articolo 21, comma 1.

2. La domanda di riammissione è presentata al Servizio competente con le modalità di cui all'art. 4 entro il primo termine di presentazione successivo all'adozione dei provvedimenti o all'emanazione delle sentenze, corredata da copia della sentenza o del provvedimento la cui adozione non sia di competenza del medesimo Servizio.⁵⁰

Art. 11

(Aspiranti a Riserva di caccia)^{51 52 53 54 55}

1. Possono esercitare l'attività venatoria in qualità di aspiranti i cacciatori non ammessi o assegnati ad una Riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunisticovenatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune su cui insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire.

2. Possono esercitare l'attività venatoria in qualità di aspiranti i cacciatori mai assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunistico-venatoria, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire.

⁴⁹ Articolo sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵⁰ Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

⁵¹ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵² Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵³ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵⁴ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵⁵ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

3. Per poter essere ammessi come aspiranti, i cacciatori di cui ai commi 1 e 2, presentano ogni anno al Servizio competente la domanda di ammissione alla Riserva di caccia e, in subordine, la domanda di ammissione come aspirante nella Riserva medesima, secondo le modalità e nei termini stabiliti all'articolo 4.

4. A seguito della formazione della graduatoria di cui all'articolo 8, il cacciatore che non può essere ammesso alla Riserva di caccia in qualità di socio, è ammesso in qualità di aspirante dal Servizio competente:

- a) qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 1, previa deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci;
- b) qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 2, secondo i criteri stabiliti dall'art.33 bis, comma 1ter della LR 6/2008.

5. Nelle Riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo degli aspiranti di cui ai commi 1 e 2 non deve superare il triplo del numero massimo dei permessi annuali rilasciabili.

6. Nelle Riserve di caccia che non rilasciano permessi annuali, il numero totale degli aspiranti che possono essere ammessi provvisoriamente in sovrannumero per l'annata venatoria per la quale presentano domanda, rientranti nella fattispecie di cui ai commi 1 e 2, per ciascuna Riserva di caccia, non può superare in totale il 20 per cento del numero massimo dei cacciatori ammissibili determinato per ciascuna Riserva di caccia.

7. Al fine dell'ammissione degli aspiranti di cui al comma 6, il Servizio competente provvede all'ammissione fino al raggiungimento della percentuale consentita, considerando nell'ordine:

- a) i nominativi comunicati dalla Riserva di caccia a seguito deliberazione favorevole dell'assemblea per gli aspiranti di cui al comma 1;
- b) la priorità di cui all'articolo 33 bis, comma 1 ter della legge regionale 6/2008 per gli aspiranti di cui al comma 2;

8. Per le Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori ammissibili inferiore a dieci, il numero di aspiranti di cui al comma 2 è pari a due.

9. Per l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore ammesso in qualità di aspirante ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Regione e ne richiede l'aggiornamento al Direttore della Riserva di caccia, entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso. Entro il termine stabilito dalla Riserva di caccia, il cacciatore aspirante restituisce il tesserino regionale di caccia al Direttore della Riserva.

10. I cacciatori aspiranti esercitano l'attività venatoria nel rispetto dei piani di prelievo concessi e del regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia.

11. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore ammesso alla medesima Riserva di caccia e in possesso della valida licenza di porto di fucile ad uso caccia. I cacciatori aspiranti devono comunicare al Direttore della Riserva di caccia i nominativi di coloro che si rendono disponibili all'accompagnamento.

12. I cacciatori aspiranti non possono invitare altri cacciatori nella Riserva di caccia di ammissione.

13. Dopo due anni successivi di ammissione in qualità di aspirante nella medesima Riserva di caccia, i candidati che abbiano ripresentato valida domanda di ammissione in via subordinata, ai sensi dell'art.33bis, comma 3 della LR 6/2008, possono essere ammessi dal Servizio competente in via definitiva e in soprannumero, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 15 tenendo conto:

- a) per gli aspiranti di cui al comma 1, dei nominativi comunicati dal direttore della Riserva di caccia a seguito deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci;
- b) per gli aspiranti di cui al comma 2, dell'ordine di collocazione in graduatoria considerando tutti i candidati che hanno maturato il medesimo requisito.

14. Qualora in graduatoria siano presenti aspiranti di cui al comma 13 lett. a) e lett. b), possono essere ammessi definitivamente in Riserva di caccia, in soprannumero, seguendo l'ordine di collocazione in graduatoria fino al raggiungimento del limite di cui al comma 15.

15. Il Servizio competente provvede alle ammissioni di cui al comma 13, in via definitiva qualora il totale dei cacciatori ammessi in soprannumero alla Riserva di caccia non sia superiore al 10 per cento del numero massimo di cacciatori ammissibili nella Riserva, così come individuato ai sensi dell'articolo 3.

16. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 4 lett. a) e 13 lett. a), il direttore della Riserva di caccia comunica ogni anno al Servizio competente i nominativi dei cacciatori che la Riserva intende accogliere come aspiranti e i nominativi degli aspiranti che possono essere ammessi in via definitiva.

17. I punteggi maturati dal cacciatore aspirante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), sono annullati nei seguenti casi:

- a) rinuncia o mancato versamento della quota associativa, nei termini di cui all'articolo 9;
- b) ammissione del cacciatore in via definitiva;
- c) mancato ritiro del tesserino regionale di caccia nei termini di cui all'articolo 21, comma 1, lett a).

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PERMESSI ANNUALI DI CACCIA E I PERMESSI ANNUALI PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE⁵⁶

Art. 12

(Permesso annuale di caccia)

1. Il permesso annuale di caccia consente l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori individuati dall'articolo 13 ed è rilasciato dal Direttore dell'associazione della Riserva di caccia, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 6/2008 e con le modalità previste dal presente Capo.

Art. 13

(Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia)

1. Il permesso annuale di caccia è rilasciato a cacciatori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere aspiranti soci⁵⁷ di associazioni delle Riserve di caccia della Regione;
- b) non essere fruitori in via continuativa di azienda faunistico venatoria della Regione in qualità di legali rappresentanti o conduttori, singoli o associati, dei fondi dell'azienda⁵⁸,

2. Il permesso annuale di caccia è rilasciato dando priorità ai cacciatori residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Il permesso annuale di caccia ha validità per un'annata venatoria. Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale di caccia alla volta e qualora ottenga contestualmente più permessi per esercitare l'attività venatoria in più Riserve di caccia deve provvedere alla restituzione dei permessi annuali di caccia che non intende utilizzare.

4. Il Direttore della Riserva di caccia può rilasciare permessi annuali di caccia anche per un periodo determinato dell'annata venatoria qualora si rendano disponibili posti nella Riserva di caccia per i seguenti motivi:

- a) rinuncia alla titolarità del permesso annuale di caccia;
- b) revoca del permesso annuale di caccia ai sensi dell'articolo 16;
- c) decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia, qualora siano esaurite le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia.

⁵⁶ Rubrica sostituita da art. 12, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵⁷ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

⁵⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

Art. 14

(Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia)

1. Qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 6/2008, l'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per ciascuna annata venatoria.

2. La domanda di rilascio del permesso annuale di caccia è presentata al Direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata venatoria.

3. Qualora l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole al rilascio dei permessi annuali, il Direttore della Riserva di caccia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, rilascia il permesso annuale di caccia, conformemente al modulo di cui all'allegato C del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Ogni permesso annuale di caccia rilasciato nel corso dell'annata venatoria è numerato progressivamente.

5. Il Direttore della Riserva di caccia, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare sul tesserino regionale di caccia la tipologia di fruizione venatoria con la dicitura "permesso annuale di caccia nella Riserva di caccia di ...". Tale annotazione è riportata anche nelle note del tesserino regionale di caccia.

6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore della Riserva di caccia trasmette al Servizio competente copia del permesso annuale di caccia.

7. Per esercitare l'attività venatoria, il titolare di permesso annuale ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Regione⁵⁹ e lo fa aggiornare al Direttore della Riserva di caccia. Entro i termini stabiliti dalla Riserva di caccia il cacciatore restituisce il tesserino regionale al Direttore, il quale provvede alla verifica degli abbattimenti.

Art. 15

(Fruizione venatoria)

1. Il titolare del permesso annuale di caccia esercita l'attività venatoria con le modalità previste dalla disciplina statale e regionale, dalle disposizioni statutarie e dal

⁵⁹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008.

2. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina i seguenti aspetti applicativi concernenti i permessi annuali di caccia:

- a) il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;
- b) la destinazione delle spoglie degli animali abbattuti in caccia di selezione;
- c) eventuali ulteriori modalità dell'esercizio venatorio dei titolari dei permessi annuali di caccia.

3. Il titolare di permesso annuale non può effettuare gli inviti ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2008.

Art. 16 (Revoca)

1. Il permesso annuale di caccia è revocato dal Direttore della Riserva di caccia nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1;
- b) per ragioni connesse alla tutela della fauna nel territorio assegnato alla Riserva di caccia;
- c) per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, accertate dagli organi competenti.

2. Il Direttore della Riserva di caccia comunica al Servizio competente la revoca del permesso annuale di caccia entro dieci giorni dalla revoca medesima.

Art. 16 bis (Permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale)⁶⁰

1. Il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale consente l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente per tale specie, sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori:

- a) residenti in Friuli Venezia Giulia non ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
- b) residenti in Friuli Venezia Giulia ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
- c) residenti in Friuli Venezia Giulia fruitori di permesso annuale in Azienda faunisticovenatoria;

⁶⁰ Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

- d) non residenti in Friuli Venezia Giulia non ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
- e) non residenti in Friuli Venezia Giulia ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
- f) non residenti in Friuli Venezia Giulia fruitori di permesso annuale in Azienda faunistico- venatoria;
- g) aspiranti di cui all'articolo 11 o titolari di permesso annuale di caccia rilasciato ai sensi dell'articolo 14.

2. Il titolare del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale deve essere in possesso del tesserino regionale di caccia della Regione Friuli Venezia Giulia e delle abilitazioni all'esercizio venatorio della specie nelle diverse forme di prelievo previste dalla normativa vigente.

3. Il permesso annuale di caccia ha validità per un'annata venatoria o parte di essa.

4. Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.

5. Il titolare di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale non può effettuare gli inviti previsti dall'articolo 33, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2008.

Art. 16 ter

(Criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale)⁶¹

1. L'associazione Riserva di caccia ricadente nella zona di rimozione del cinghiale individuata dal Piano faunistico regionale ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, qualora il Servizio competente abbia accertato danni arrecati dalla specie nell'anno solare precedente sul territorio della Riserva di caccia stessa, ai sensi dell'articolo 33, comma 2 bis, lettera d), della legge regionale 6/2008.

2. L'associazione Riserva di caccia ricadente al di fuori della zona di rimozione del cinghiale individuata dal Piano faunistico regionale ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, qualora la Riserva di caccia non abbia raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2 bis, lettera e), della legge regionale 6/2008.

3. Nei casi non previsti dai commi 1 e 2, l'associazione Riserva di caccia ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale previo parere favorevole dell'assemblea dei soci.

⁶¹ Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

4. L'associazione Riserva di caccia rilascia il permesso annuale di caccia per la specie cinghiale, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 6/2008, dando la priorità ai cacciatori non ammessi ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia.

Art. 16 quater

(Procedimento per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale)⁶²

1. L'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale per ciascuna annata venatoria nei casi previsti dall'articolo 16 ter, comma 3.

2. La domanda di rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale è presentata al Direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata venatoria.

3. Qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16 ter, commi 1, 2 o 3, il Direttore della Riserva di caccia rilascia il permesso annuale di caccia conformemente al modulo di cui all'allegato D.

4. Ogni permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale rilasciato nel corso dell'annata venatoria è numerato progressivamente.

5. Il Direttore della Riserva di caccia, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare nelle pagine adibite alle note del tesserino regionale di caccia la dicitura "Titolare di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale nella Riserva di caccia di ".

6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore della Riserva di caccia per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, comunica al Servizio competente il nominativo o i nominativi dei cacciatori ai quali ha rilasciato il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.

7. L'associazione Riserva di caccia disciplina nel regolamento di fruizione venatoria le modalità della fruizione venatoria attuata dai titolari di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.

8. Il numero dei prelievi effettuati dai titolari di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, deve essere distinto nella relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria della Riserva di caccia.

⁶² Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 16 quinquies
(Revoca del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale)⁶³

1. Il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale è revocato dal Direttore della Riserva di caccia nei seguenti casi:

- a) per ragioni connesse alla tutela della fauna;
- b) per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento di fruizione venatoria e della normativa nazionale e regionale in materia di caccia accertate dagli organi competenti.

2. Il Direttore della Riserva di caccia per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, comunica al Servizio competente la revoca del permesso annuale di caccia alla specie cinghiale.

CAPO IV
DIRIGENTI VENATORI E CACCIATORI

Art. 17
(Elenco dei dirigenti venatori)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 6/2008, il Servizio competente cura la tenuta e l'aggiornamento, anche su supporto informatico, dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori, di seguito denominato Elenco, pubblicato sul sito internet della Regione.⁶⁴ È fatto salvo l'Elenco già istituito con decreto del Servizio competente n. 722 del 10 aprile 2009 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 2009.

2. La Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio, di seguito denominata Commissione, comunica al Servizio i nominativi dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende venatorie entro dieci giorni dal superamento dell'esame di cui all'articolo 29, comma 3, della legge regionale 6/2008.⁶⁵

3. (ABROGATO).⁶⁶

4. (ABROGATO).⁶⁷

⁶³ Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁶⁴ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁶⁵ Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁶⁶ Comma abrogato da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁶⁷ Comma abrogato da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

5. Il Servizio competente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, provvede all'iscrizione nell'Elenco, ai sensi degli articoli 14, comma 6, e 22, comma 8, della legge regionale 6/2008.⁶⁸

6. Il Servizio competente cancella l'iscritto dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) decesso dell'iscritto, entro novanta⁶⁹ giorni dalla conoscenza dell'evento;
- b) richiesta dell'iscritto, entro novanta⁷⁰ giorni dalla richiesta;
- c) mancato esercizio delle funzioni di dirigente venatorio da almeno dieci anni, entro novanta⁷¹ giorni dalla conoscenza dell'evento.

Art. 18

(Registro dei cacciatori)

1. Presso il Servizio competente è istituito, su supporto informatico, il Registro dei cacciatori, di seguito denominato "Registro", con provvedimento del Servizio competente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Registro contiene i dati personali, oggetto di trattamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalle leggi e dai regolamenti regionali, dei seguenti cacciatori:

- a) ammessi o assegnati, anche in passato ad una Riserva di caccia;
- b) che esercitano o hanno esercitato con altre tipologie di fruizione venatoria.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attività istituzionali, il Servizio competente aggiorna i dati relativi alle sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2.⁷²

Art. 19

(Elenco dei cacciatori)

1. Il Direttore della Riserva di caccia compila un elenco aggiornato dei cacciatori soci dell'associazione della Riserva di caccia, denominato Elenco dei cacciatori, conformemente a quanto previsto dall'allegato E. L'Elenco è inviato al Servizio competente per le finalità di cui all'articolo 18.

⁶⁸ Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁶⁹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. e), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁷⁰ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. e), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁷¹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. e), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁷² Comma sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

2. Il Direttore comunica al Servizio competente, che provvede all'aggiornamento della banca dati degli iscritti al Registro, i seguenti dati:

- a) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, le modifiche dei dati dei singoli cacciatori quali le variazioni della residenza, decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia;
- b) entro il 31 maggio di ogni anno, per il tramite del Distretto venatorio,⁷³ i nominativi dei cacciatori che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini statutari;
- c) entro il 15 febbraio, per il tramite del Distretto venatorio,⁷⁴ i nominativi dei cacciatori che non hanno ritirato il tesserino regionale di caccia, pur avendone l'onere. Contestualmente il Direttore della Riserva di caccia, per il tramite del Distretto venatorio,⁷⁵ trasmette alla Regione⁷⁶ i tesserini che non sono stati ritirati.

CAPO V

DECADENZA DEI DIRIGENTI VENATORI E DEI CACCIATORI

Art. 20

(Decadenza dei dirigenti venatori)

1. Il Servizio competente avvia il procedimento di decadenza dalle funzioni dirigenziali del Direttore dell'associazione della Riserva di caccia nei seguenti casi:

- a) mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori per mancato superamento del primo esame successivo all'elezione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 6/2008⁷⁷;
- b) ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 6/2008;
- c) sospensione del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'articolo 38, comma 3, della legge regionale 6/2008 per un periodo superiore a un'annata venatoria;
- d) inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, e all'articolo 19, salvo giustificati motivi.

2. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.

2 bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la Commissione comunica al Servizio i nominativi entro dieci giorni dal mancato superamento dell'esame.⁷⁸

⁷³ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

⁷⁴ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

⁷⁵ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

⁷⁶ Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁷⁷ Parole sostituite da art. 18, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁷⁸ Comma aggiunto da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

3. A seguito della decadenza o delle dimissioni del Direttore della Riserva di caccia la medesima può essere gestita dal Vicedirettore, nei tempi e modi previsti dallo statuto della Riserva, fino all'elezione del nuovo Direttore.

Art. 21
(Decadenza dei cacciatori)

1. Per mantenere l'ammissione a una Riserva di caccia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, ogni cacciatore, anche aspirante:

- a) provvede al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 9, comma 6;
- b) provvede a comunicare al Direttore della Riserva di caccia i dati necessari per la compilazione dell'Elenco dei cacciatori, prima di iniziare l'attività venatoria, in tale Riserva;
- c) se ammesso in qualità di aspirante⁷⁹ non deve essere titolare di permesso annuale di caccia rilasciato da Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
- d) non deve esercitare l'attività venatoria in qualità di legale rappresentante, associato⁸⁰ di azienda faunistico-venatoria;
- d bis) provvedere al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia entro i termini stabiliti dallo statuto dell'associazione Riserva di caccia di ammissione.⁸¹

1 bis. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID – 19, nell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d bis), ogni cacciatore anche aspirante provvede al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale.^{82 83}

2. Il Servizio competente, esaminate anche le comunicazioni dei Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia previste dal presente regolamento, avvia il procedimento di decadenza dall'ammissione alle Riserve di caccia nei casi di cui al comma 1 1, lettere a), b), c) e d)⁸⁴.

3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.

CAPO VI
INTERVENTO SOSTITUTIVO

⁷⁹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

⁸⁰ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/3/2023, n. 071/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

⁸¹ Lettera aggiunta da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁸² Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 1/4/2020, n. 055/Pres. (B.U.R. 15/4/2020, n. 16).

⁸³ Vedi anche quanto disposto dalla DGR 579/2020.

⁸⁴ Parole aggiunte da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 22
(Gestione dei Distretti venatori)

1. Il Servizio competente provvede in via sostitutiva alla gestione dei Distretti Venatori nei seguenti casi:

- a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;
- b) qualora siano accertate a carico del Presidente del Distretto venatorio violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento del Distretto venatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6/2008, il Servizio competente può provvedere in via sostitutiva alla gestione del Distretto venatorio qualora accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna attuata anche con gli atti di indirizzo e di gestione faunistica - venatoria approvati dalla Regione.

3. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è disposta con provvedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del Commissario.

Art. 23
(Gestione delle Riserve di caccia)

1. Il Servizio competente provvede in via sostitutiva alla gestione delle Riserve di caccia nei seguenti casi:

- a) qualora siano prive dei loro organi statutari, sino alla ricostituzione dei medesimi;
- b) qualora siano accertate a carico del Direttore della associazione della Riserva di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organi statutari.

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6/2008, il Servizio competente può provvedere in via sostitutiva alla gestione della Riserva di caccia qualora accerti che la gestione venatoria sul territorio della Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna attuata anche con gli atti di indirizzo e di gestione faunistica - venatoria approvati dalla Regione.

3. Il Servizio competente può sospendere l'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostituiva di cui ai commi 1 e 2, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.

4. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è disposta con provvedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del Commissario. Il Commissario può essere scelto tra i Presidenti di Distretto venatorio e tra i Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia iscritti nell'Elenco dei dirigenti venatori.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione del Piano Faunistico Regionale, sono fatti salvi i criteri per la determinazione del numero massimo dei cacciatori di cui all'articolo 3, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2004, n. 2412 recante direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia della Regione, e successive modifiche.

2. Per l'annata venatoria 2009-2010 gli aventi diritto possono essere ammessi come aspiranti o come soci in soprannumero, ai sensi dell'articolo 11, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 11, purché:

- a) abbiano presentato domanda di ammissione nella Riserva di caccia di residenza, e la domanda sia stata accolta ai sensi dell'articolo 8;
- b) l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole.

3. I nominativi dei cacciatori di cui al comma 2 sono comunicati dal Direttore della Riserva di caccia al Servizio competente, che provvede alla verifica dei requisiti e cura le conseguenti comunicazioni di ammissione.

4. Il cacciatore ammesso come aspirante, prima di perfezionare l'ammissione alla Riserva di caccia, è tenuto a rinunciare all'eventuale permesso annuale di cui sia titolare, dandone comunicazione al soggetto che lo ha rilasciato.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito, su supporto informatico, il Registro del cacciatore di cui all'articolo 18.

Art. 24 bis
(Modifica degli allegati)⁸⁵

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore del Servizio competente.

Art. 25
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 26
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 274 (Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2009, n. 30 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6).

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

⁸⁵ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

ALLEGATO A^{1 2}
(Artt. 4, comma 1, e 10, comma 2, del Regolamento)

¹ Allegato sostituito da art. 21, c. 1, DPREg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
² Allegato abrogato da art. 9, c. 1, DPREg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

¹ Allegato sostituito da art. 21, c. 1, DPREg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

² Allegato abrogato da art. 9, c. 1, DPREg. 14/2/2022, n. 011/Pres. (B.U.R. 23/2/2022, n. 8).

ALLEGATO C

(Art. 14, comma 3)

DISTRETTO VENATORIO n. ____

“ _____ ”

RISERVA DI CACCIA

di _____

ANNATA VENATORIA ____ / ____

PERMESSO ANNUALE DI CACCIA n. ____

(artt. 15 e 33 LR 6/2008)

rilasciato al signor _____

nato a _____ il _____

residente a _____

via _____ n. _____

IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA
RISERVA DI CACCIA

Data _____

Per ricevuta:

IL TITOLARE DEL PERMESSO ANNUALE DI CACCIA

DISTRETTO VENATORIO n. _____

“ _____ ”

RISERVA DI CACCIA

di _____

ANNATA VENATORIA ____ / ____

PERMESSO ANNUALE PER LA CACCIA ALLA SPECIE
CINGHIALE n. ____
(art. 33, comma 2bis, LR 6/2008)

rilasciato al signor _____

nato a _____ il _____

residente a _____

via _____ n. _____

IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA
RISERVA DI CACCIA

Data _____

Per ricevuta:

IL TITOLARE DEL PERMESSO ANNUALE
PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE

¹ Allegato sostituito da art.21, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 094/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

